SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 167**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA - AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 luglio 1989, n. 257.

Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Art. 1.

1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

Art. 2.

1. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:

a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale.

Art. 3.

1. Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.

2. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della convenzione.

3. Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale.

Art. 4.

1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale pesso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

2. Il condannato trasferito in applicazione della convenzione non può essere né estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

Art. 5.

1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. Il consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

3. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

Art. 6.

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa è stata interamente espiata.

Titolo II

NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28 FEBBRAIO 1984.

Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

2. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorità thailandesi, la corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.

3. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.

Titolo III

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE.

Art. 8.

1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, le disposizione degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.

Art. 9.

1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere *b)* e *d)*.

2. La corte d'appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della convenzione. Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-*bis*, 71-*ter* e 71-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell'articolo 15 della convenzione stessa, può essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l'estradizione non è concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— La convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è stata ratificata con la legge 25 luglio 1988, n. 334, la quale ha altresì dato esecuzione alla convenzione medesima.

— Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 674 del codice di procedura penale, è il seguente: «La corte delibera, con sentenza, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza è soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato.

Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale comunica l'estratto della sentenza al casellario competente, perché ne sia fatta la relativa menzione».

Nota all'art. 3.

Il testo degli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale, è il seguente:

«Art. 133 (*Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*). — Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo;

133-*bis* (*Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria*). — Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

133-*ter* (*Pagamento rateale della multa o dell'ammenda*). — Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento».

Nota all'art. 5:

Per il testo del secondo comma dell'art. 674 c.p.p. si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 7.

Il trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, è stato ratificato con la legge 27 luglio 1988, n. 369, la quale ha altresì dato piena ed intera esecuzione al trattato medesimo.

Nota all'art. 8.

La convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, è stata ratificata con la legge 15 novembre 1973, n. 772, la quale ha altresì dato piena ed intera esecuzione alla convenzione medesima.

Note all'art. 9.

— Il testo (pubblicato in allegato alla legge di ratifica - V. nota art. 8 - in *G.U.* n. 312 del 4 dicembre 1973) dell'art. 7, paragrafo 2, della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente è il seguente:

«2. La surveillance, l'exécution ou l'entière application peuvent être refusées:

(a) si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

(b) si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat requis;

(c) si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut;

(d) dans la mesure où l'Etat requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné dans l'Etat requis»

— Il testo (pubblicato in allegato alla legge di ratifica - V. nota art. 8 - in *G.U.* n. 312 del 4 dicembre 1973) all'art. 11 della convenzione sopra citata è il seguente:

«1. L'Etat requis satisfait à la demande de l'Etat requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.

2. En aucun cas les mesures de surveillance appliquées par l'Etat requis ne peuvent aggraver per leur nature ou par leur durée celles prescrites par l'Etat requérant».

— (segue nota art. 9).

— Gli articoli 71, 71-*bis*, 71-*ter* e 71-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (e successive modifiche), concernente «norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», contengono le disposizioni sul c.d. procedimento di sorveglianza, che è quello relativo all'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza (o del magistrato di sorveglianza).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1544):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 26 gennaio 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 10 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15 febbraio 1989, 8 marzo 1989 e approvato il 5 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3806):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 28 giugno 1989.

89G0327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Reggio Calabria, convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico.

Gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 relativi al corso di laurea in scienze forestali sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 45. — La durata del corso degli studi in scienze forestali è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi: «tecnico colturale» e «gestione dell'ambiente e conservazione del suolo».

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2	Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3	Assestamento forestale	2,5
4	* Botànica generale	3,5
5	* Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6	Botanica forestale	5,0
7	* Chimica generale ed inorganica (semestrale)	5,5
8	* Chimica organica (semestrale)	6,0
9	Chimica forestale	7,0
10	Dendrometria	8,0
11	Economia e politica forestale	9,0
12	Estimo forestale (semestrale)	9,5
13	* Fisica	10,5
14	Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
15	Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
16	Legislazione forestale (semestrale)	12,5
17	Litologia e geomorfologia	13,5
18	* Matematica	14,5
19	Metodologia statistica (semestrale)	15,0
20	Patologia vegetale forestale	16,0
21	Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
22	Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
23	Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
24	Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
25	Topografia	21,0
26	Zoologia generale forestale	22,0

Accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le lingue straniere ammesse all'accertamento saranno precisate nel manifesto annuale degli studi fra quelle previste dalla facoltà.

Le materie contrassegnate con asterisco sono comuni con il corso di laurea in scienze agrarie. La facoltà si riserva di mutuare eventualmente altre discipline con apposita delibera.

Art. 47.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo: tecnico-colturale

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia del mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

Indirizzo: gestione dell'ambiente e conservazione del suolo

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale)	0,5
2	Costruzioni forestali (semestrale)	1,0
3	Idrologia forestale	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Art. 48. — Ogni indirizzo è articolato in orientamenti autonomamente stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 49. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti per il tirocinio forestale, presso aziende od istituzioni riconosciute dalla facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Art. 49-*bis*. — Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici integrati da visite ed esercitazioni in foresta.

Art. 49-*ter*. — Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche con relazioni scritte e anche da prove scritte. Il voto però è complessivo.

Art. 49-*quater*. — L'esame di laurea consiste in una dissertazione orale relativa alla tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 49-*quinquies*.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

A

Acarologia forestale

Agronomia montana

Allelopatie forestali

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio

Allevamenti minori in zone montane

Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)

Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)

Alterazioni del legname e suoi derivati

Alterazioni e protezione del legno

Alterazioni microbiche del legno

Anatomia e riconoscimento del legno

Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici

Apicoltura

Arboricoltura da legno

Archeologia forestale

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali

Assestamento faunistico

Assestamento forestale

Assestamento forestale e dendrometria tropicale e sub-tropicale

Assetto del territorio agricolo e forestale

Auxologia

Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale

Biochimica del legno

Biochimica forestale

Biochimica vegetale forestale

Biofertilizzazione

Biologia e produzione dei semi forestali

Biologia del legno

Biometria

Botanica forestale

Botanica forestale e diagnosi vegetazionale

Botanica generale

Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale

Catasto terreni e fabbricati

Chimica

Chimica dei composti umici

Chimica della fertilizzazione

Chimica delle fermentazioni

Chimica del suolo

Chimica e tecnologia dei prodotti forestali

Chimica forestale

Chimica generale e inorganica

Chimica organica

Citogenetica forestale

Citologia ed embriologia vegetale forestale

Climatologia forestale

Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e sub-tropicali

Coltivazione delle specie officinali

Coltivazioni legnose ornamentali

Commercio internazionale dei prodotti forestali

Complementi di assestamento forestale

Complementi di ecologia forestale

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali

Complementi di utilizzazioni forestali

Conservazione del germoplasma forestale

Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione del legname
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Etnomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani
Geobotanica forestale

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotaniea forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride

Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia di legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Alpicoltura e agronomia montana:*

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - *Assestamento forestale:*

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e sub-tropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - *Botanica:*

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - *Chimica:*

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - *Costruzioni forestali e topografia:*

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - *Economia giuridica:*

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - *Entomologia e zoologia:*

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - *Fisica e matematica:*

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - *Genetica:*

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - *Patologia vegetale:*

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale

Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - *Pedologia e geologia:*

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - *Selvicoltura:*

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - *Sistemazioni idraulico-forestali:*

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazioni delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica

Area n. 14 - *Tecnologia e utilizzazioni forestali:*

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali

Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali

Area n. 15 - *Zootecnica:*

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - *Lingue:*

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Art. 49-*sexies.* — Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 40

89A3086

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 1989.

Rinnovo dell'autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico rilasciata all'ospedale civile di Legnano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità socio sanitaria locale n. 70 di Legnano, in data 12 maggio 1988, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Legnano;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Legnano è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'unità operativa di urologia dell'ospedale civile di Legnano.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Raimondi dott. Gianfranco, primario dell'unità operativa di urologia dell'ospedale civile di Legnano;

Vimercati dott. Giancarlo, aiuto dell'unità operativa di urologia dell'ospedale civile di Legnano;

Dell'Orto dott. Vito, aiuto dell'unità operativa di chirurgia generale II dell'ospedale civile di Legnano;

Genoni dott. Ezio, aiuto dell'unità operativa di chirurgia I dell'ospedale civile di Legnano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 70 di Legnano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1989.

Istituzione in Fondi della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 21 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 marzo 1988 con il quale sono state determinate in sede di prima attuazione, così come stabilito dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le sezioni circoscrizionali nella regione Lazio;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le Amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli a suo tempo trasmessi dall'URLMO per il Lazio;

Ritenuto che nella regione Lazio non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Tenuto, altresì, conto del disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 56/1987 secondo il quale, per le esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, è possibile affidare il coordinamento delle attività necessarie per la compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro ad una sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura individuata secondo i criteri di cui al comma medesimo;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per il Lazio espresso nella seduta del 17 settembre 1987;

Ritenuto di dover rideterminare l'assetto circoscrizionale nel territorio della provincia di Latina, costituito dai territori dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Monte San Biagio, Fondi, Lenola, Sperlonga, Campodimele, in considerazione della insorta esigenza di costituire due distinti bacini di impiego facenti capo uno a Terracina, caratterizzato da prevalenti fenomeni di sviluppo turistico, ed uno a Fondi, caratterizzato invece da prevalenti fenomeni del terziario avanzato, riferiti soprattutto al mercato orto-frutticolo di importanza nazionale, nonché da una certa rilevanza di attività produttiva agricola;

Decreta:

Nella regione Lazio, provincia di Latina, in luogo della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 14 di Terracina, con sede in Terracina, vengono istituite le seguenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura:

n. 14 di Terracina, con sede a Terracina, comprendente i comuni di Terracina e San Felice Circeo;

n. 21 di Fondi, con sede a Fondi, comprendente i comuni di Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga, Campodimele.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1989

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 292

89A3108

DECRETO 11 maggio 1989.

Istituzione in Spoleto della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 8 e modificazione parziale dell'assetto territoriale di alcune sezioni circoscrizionali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987, con il quale sono state costituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Umbria;

Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento, adottato in sede di prima attuazione della legge n. 56 ai sensi dell'art. 1, ottavo comma, ha evidenziato l'esigenza di modifiche e aggiustamenti onde pervenire a una più razionale articolazione territoriale degli uffici

preposti alla gestione del mercato del lavoro in modo tale da assicurarne un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative;

Valutate anche le esigenze rappresentate da svariati comuni della provincia di Perugia e dalla stessa giunta provinciale per un più efficiente espletamento del servizio di collocamento;

Viste le note prot. n. 9317 del 23 maggio 1988 e prot. n. 4724 del 22 marzo 1989 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia nonché quella prot. n. 4162 del 24 febbraio 1989 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia;

Ritenuta l'opportunità di istituire una ulteriore sezione circoscrizionale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia con sede a Spoleto e con competenza sui comuni dello Spoletino e della Valnerina al fine di assicurare una migliore fruizione dei servizi dell'impiego da parte dell'utenza e la maggior aderenza dell'articolazione degli uffici alle peculiari caratteristiche del locale mercato del lavoro;

Ritenuto, inoltre, che un migliore apprezzamento dello stato dei collegamenti e dei trasporti, nonché dell'articolazione degli altri organi amministrativi induce a disporre, a modifica dell'assetto precedentemente determinato, l'inserimento del comune di Lisciano Niccone nell'ambito di competenza della sezione circoscrizionale con sede a Città di Castello;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego dell'Umbria nella seduta del 10 marzo 1989 e ritenuto di provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Art. 1.

È istituita nel territorio della provincia di Perugia, oltre a quelle già determinate, la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 8 di Spoleto, con sede a Spoleto comprendente i comuni di: Spoleto, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma viene modificato di conseguenza l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 4 di Foligno, che comprende, così, i comuni di: Foligno, Bevagna, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina.

Art. 2.

Il comune di Lisciano Niccone, attualmente compreso nel territorio di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1, con sede a Perugia, viene inserito per effetto del presente decreto nell'ambito territoriale di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 3, con sede a Città di Castello (Perugia).

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1989
Registro n. 5 Lavoro, foglio 40

89A3109

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 novembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265, dell'11 novembre 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 novembre 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 novembre 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 17 maggio 1989, a quella n. 10 di scadenza 17 novembre 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffici di Firenze e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12647», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12, 50% - di scadenza 17 novembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 9 novembre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 17 novembre 1988 - Roma, 18 novembre 1988; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Giuseppe Pasqua)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 791900 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 novembre 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale e quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 17 novembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 9 novembre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12, 50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12647», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-17 novembre 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 46

89A3138

DECRETO 22 giugno 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 21 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294, del 16 dicembre 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 21 dicembre 1991;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 21 dicembre 1991, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 21 giugno 1989, a quella n. 6 di scadenza 21 dicembre 1991.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12648», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11, 50% - di scadenza 21 dicembre 1991 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 13 dicembre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 21 dicembre 1988 - Roma, 21 dicembre 1988; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Giuseppe Pasqua)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 792100 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 21 dicembre 1991; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale e quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 21 dicembre 1991 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e D.M. 13 dicembre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12648», relativa al codice ABI; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50%-21 dicembre 1991».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 44

89A3139

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate; cessioni all'ENEL ed incentivazione della nuova produzione. (Provvedimento n. 15/1989).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1983 relativo all'approvazione delle convenzioni tipo per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento di energia elettrica;

Visto il provvedimento n. 3/1988 del 27 gennaio 1988, paragrafo D, punto 2 che stabilisce l'emanazione di una regolamentazione della materia dei prezzi e dei contributi per l'energia comunque prodotta che l'ENEL acquista sul territorio nazionale, sia per quella esistente, cui assicurare adeguati compensi, sia per quella di nuova produzione da

fonti nazionali rinnovabili, nell'ambito di norme intese allo sviluppo ed all'incentivazione della nuova energia ottenuta con tali fonti;

Vista la parte IV, punto 24, quinto e sesto comma, del Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 che prevede di:

ammettere per tutti i produttori di energia elettrica ottenuta da nuovi impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabile, o combustibili di scarto, ovvero calore di risulta, un contributo da prelevarsi a carico della Cassa Conguaglio, all'interno della quale sarà istituita un'apposita gestione per assicurare completa trasparenza dei meccanismi; per i contributi saranno adottati parametri differenziati in rapporto alle quantità di energia elettrica immessa nella rete pubblica. La relativa normativa sarà fissata dal CIP;

ridefinire i prezzi di trasferimento tra autoproduttori e aziende municipalizzate da un lato, ed ENEL dall'altro, e riconsiderare i costi del vettoriamento ai fini di favorire la più completa utilizzazione di tutte le potenzialità di produzione di energia elettrica, con particolare attenzione, nel quadro di una funzione di coordinamento svolta dall'ENEL, alla capacità di contributo al soddisfacimento della punta di domanda. In caso di mancato accordo tra le parti interviene il CIP con provvedimento amministrativo;

Considerata la crescente importanza che riveste per la collettività nazionale lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il coordinato utilizzo di tutte le risorse elettriche disponibili;

Tenuto conto della Raccomandazione della commissione CEE L/335 dell'8 novembre 1988 volta a favorire la cooperazione tra le imprese di servizio pubblico ed i produttori autonomi di energia elettrica;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 16 febbraio 1989;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A partire dalle ore 0 del 1° agosto 1989 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della legge n. 308 del 29 maggio 1982.

Le disposizioni riguardano:

la cessione all'ENEL da impianti esistenti e da nuovi impianti;

l'incentivazione della nuova produzione;

gli interventi della Cassa conguaglio settore elettrico.

TITOLO I

Cessioni di energia elettrica all'ENEL

1. Le cessioni, totali o parziali, di energia elettrica, prodotta da impianti esistenti e da nuovi impianti installati sul territorio nazionale che utilizzano fonti rinnovabili o fonti ad esse assimilate ai sensi della legge n. 308 del 29 maggio 1982, sono regolate dalle seguenti norme. Per nuovi impianti si intendono quelli entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988.

Per gli impianti finanziati in base alla citata legge n. 308/1982 ed in esercizio alla data di emanazione del presente provvedimento, possono essere applicate, su richiesta degli interessati, le norme previste per i nuovi impianti.

Ai sensi di detta legge sono considerati alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate gli impianti idroelettrici, geotermici, solari, eolici, quelli che sfruttano maree e moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore e quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

2. A partire dalle fatture relative alle cessioni effettuate successivamente al 1° agosto 1989 si applicano i prezzi e le relative disposizioni di cui all'allegate tabelle A1 - A2 - A3 - A4. L'energia elettrica è distinta a seconda delle fasce orarie di cui ai provvedimenti CIP n. 44/1980 dell'8 agosto 1980 e n. 47/1981 del 22 dicembre 1981; nel presente provvedimento, le ore di punta e piene, invernali ed estive, vengono denominate ore piene e quelle vuote invernali ed estive, ore vuote.

3. Le condizioni e le modalità di cessione sono quelle previste nella convenzione tipo approvata con decreto del 16 maggio 1983 del Ministro dell'Industria, che vengono applicate anche nei casi di cessione totale dell'energia prodotta con contemporanea fruizione di forniture attraverso distinti collegamenti. L'ENEL provvederà ad installare le necessarie attrezzature per attivare i rapporti di cessione e fornitura richiesti.

4. Ferma restando la facoltà di optare per il regime di scambi previsti dal decreto ministeriale 16 maggio 1983, quando tra l'impresa o utente civile e l'ENEL intercorrono rapporti di cessione e di fornitura, il prezzo dell'energia ceduta è pari a quello dell'energia fornita meno il corrispettivo di potenza, fino alla loro concorrenza, considerata mese per mese e con riferimento alle diverse fasce orarie.

All'eventuale energia di cessione che, mese per mese e con riferimento alle diverse fasce orarie, risulta eccedente rispetto a quella di fornitura, si applica il prezzo previsto per le cessioni effettuate da imprese che non fruiscono di forniture.

In tutti i casi per l'energia ceduta in ore vuote il prezzo non può risultare superiore a 30 L./kWh.

Nel caso di imprese o consociazioni di imprese con le quali esistono pluralità di rapporti di fornitura e di cessioni, tra l'ENEL e gli interessati dovranno essere stipulate apposite convenzioni.

5. Per gli impianti esistenti, i prezzi di cessione vengono aggiornati con i criteri seguenti:

a) la componente del prezzo, riferita ai costi fissi di 32 L./kWh, viene aggiornata in relazione alle variazioni apportate al livello generale delle tariffe, con la stessa decorrenza del provvedimento CIP di variazione;

b) la componente riferita ai costi variabili viene aggiornata sulla base di verifiche annuali effettuate dal CIP sull'andamento stabilizzato del costo del greggio, nel quadro degli obiettivi di cui alla presente normativa.

Per i nuovi impianti destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore, (esclusa quella ottenuta prevalentemente da biomasse e rifiuti solidi urbani), la componente relativa ai costi fissi di 35 L./kWh viene aggiornata con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera *a)*, mentre la componente relativa agli oneri variabili viene aggiornata annualmente sulla base delle variazioni delle quotazioni del petrolio greggio importato.

Per la nuova produzione di cui al successivo Titolo II l'adeguamento dei prezzi di cessione verrà limitato ai costi fissi di esercizio e manutenzione, con il criterio di cui alla precedente lettera *a)*.

TITOLO II

Contributi per la nuova produzione e per le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, a partire dal 1° agosto 1989 provvederà all'erogazione dei contributi di cui alle allegate tabelle *B* sull'energia elettrica ceduta all'ENEL da qualsiasi produttore o direttamente immessa sulla rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988.

2. È ammessa a contributo l'energia:

a) prodotta in ore piene da nuovi impianti;

b) prodotta in ore piene dagli impianti idroelettrici esistenti, in esercizio e non, sui quali siano stati realizzati lavori di potenziamento che comportano nuovi apporti di potenza nelle ore piene e/o di producibilità media annua;

c) prodotta dagli impianti di cui al presente titolo e ceduta all'ENEL.

3. La domanda di ammissione a contributo deve essere inviata al comitato tecnico di cui al successivo punto 4, corredata dalle prescritte autorizzazioni e dal relativo progetto (relazione, allegati grafici, computi metrici e analisi dei prezzi).

In particolare nel progetto deve essere indicata la producibilità media annua di energia dell'impianto e l'ammontare dell'eventuale contributo derivante da provvidenze di legge nazionali o sovranazionali, di cui tener conto per la determinazione del costo di investimento.

Per la determinazione dei relativi costi, la stessa documentazione deve essere trasmessa al predetto comitato, da parte dei produttori che intendono cedere all'ENEL, in tutto o in parte, la nuova produzione ottenuta con fonti rinnovabili ed assimilate.

4. Nell'ambito della Cassa conguaglio settore elettrico, è istituito un comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.

Il Comitato ha il compito, sulla base di istruttorie tecniche predisposte congiuntamente dagli uffici della Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria e della Segreteria generale del CIP:

di valutare preventivamente gli investimenti ed i costi di esercizio per i singoli impianti di produzione di energia elettrica di cui al presente titolo;

in fase di costruzione, di effettuare controlli ed accertamenti sullo stato dei lavori, in relazione ai costi sostenuti dalle imprese;

di determinare per ciascun impianto, sulla base della documentazione a consuntivo, il contributo a carico della Cassa conguaglio settore elettrico e la durata della sua erogazione.

Il comitato tecnico è costituito da 10 membri, e precisamente da:

un rappresentante del CIP che lo presiede;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante della Segreteria del CIP;

un esperto designato dall'ENEL;

un esperto designato dall'ENEA;

un esperto designato dalla Federelettrica;

un esperto designato dall'UNAPACE;

un esperto designato dall'APEI.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del CIP, cui compete la vigilanza sull'attività del comitato e la nomina dei componenti, è delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.

Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del «Conto contributi energia da fonti rinnovabili ed assimilate» di cui al successivo titolo III.

5. Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il comitato si attiene, tra l'altro, ai seguenti criteri:

il costo annuo di produzione di ogni nuova iniziativa si determina in base a tutti i costi documentati dall'impresa, considerando che:

il costo dell'investimento si calcola al netto di ogni contributo in conto capitale ottenuto in base a provvidenze di legge nazionli e sovranazionali e comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonché le spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite massimo nel 10%;

il tasso di remunerazione reale dell'investimento è fissato nel 5% annuo, che si somma alla variazione dell'indice ISTAT per i beni intermedi destinati alla produzione di beni di investimento, nei cinque anni solari precedenti la data di entrata in servizio dell'impianto;

l'ammortamento tecnico-economico si effettua a rate annue costanti con periodi corrispondenti alle aliquote massime fiscali previste dalle leggi vigenti;

il limite massimo delle spese annue di esercizio viene fissato nello 0,7% del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione);

le spese annue di manutenzione vengono fissate nello 0,8% del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione).

6. Per i nuovi impianti realizzati dalle imprese produttrici-distributrici l'onere annuo si determina detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 32 lire per tutti i kWh producibili. Per i potenziamenti di cui al precedente punto 2), lettera *b)* detta quota viene detratta esclusivamente per l'eventuale maggior producibilità annua totale.

Per le iniziative realizzate dalle imprese produttrici non distributrici che intendono cedere, in tutto o in parte, la produzione all'ENEL, l'onere annuo viene determinato detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 30 lire per ogni kWh producibile in ore vuote.

7. Il contributo relativo ad ogni nuovo impianto e ad ogni potenziamento viene determinato riferendo l'onere annuo alla sola energia producibile in ore piene, determinata applicando le seguenti percentuali alla totale producibilità annua dell'impianto:

a) impianti idroelettrici a serbatoio e di pompaggio: 100%;

b) impianti idroelettrici a bacino e fotovoltaici: 70%;

c) impianti idroelettrici ad acqua fluente e tutti gli altri impianti: 50%.

Per gli impianti idroelettrici la classificazione adottata è quella dall'UNIPEDE (Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica).

8. Per le imprese produttrici-distributrici il Ministro dell'industria - Presidente del CIP, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare, per ciascun impianto, il provvedimento di ammissione a contributo che fissa l'aliquota unitaria per kWh del contributo riferito alle ore piene, con i limiti massimi di cui all'allegata tabella B5, nonché le date di decorrenza e di scadenza dell'erogazione del contributo stesso.

Per le imprese produttrici non distributrici che intendono cedere, in tutto o in parte, la nuova produzione, il provvedimento del Ministro dell'Industria, da adottarsi nell'ambito della delega di cui al precedente capoverso, fissa il valore del contributo sull'energia di cessione in ore piene nei limiti massimi di cui all'allegata tabella B5 sulla base dell'onere accertato, detratta la quota di 32 lire kWh a carico ENEL per le cessioni in ore piene.

I prezzi di cessione in ore piene comprendono, oltre al detto valore di contributo, anche la quota a carico ENEL, di cui 20 L./kWh per costo fisso di impianto, attribuite ai produttori che cedono parte della produzione in funzione della regolarità della cessione.

Quando il nuovo impianto risulti collegato ad impianti esistenti, l'energia deve essere misurata separatamente.

9. Per i nuovi impianti di cui al presente titolo, la componente dei contributi relativa alle spese di esercizio e manutenzione sarà aggiornata in relazione alle variazioni che saranno apportate al livello generale delle tariffe, con eslcusione del sovrapprezzo termico, e con la stessa decorrenza dei provvedimenti CIP di variazione.

TITOLO III

Cassa conguaglio settore elettrico: finanziamento ed erogazione dei contributi

1. La Cassa conguaglio provvede all'erogazione dei contributi per l'incentivazione della nuova produzione da fonti rinnovabili, con la decorrenza prevista nelle disposizioni precedenti, con le disponibilità generate dalla maggiorazione straordinaria di cui al provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, per la parte che affluisce direttamente nella Cassa stessa ai sensi della deliberazione CIP del 24 maggio 1989.

A tal fine la Cassa destina ad un conto denominato «Conto contributo energia da fonti rinnovabili ed assimilate», una quota pari al 15% della predetta disponibilità.

Con la stessa decorrenza per l'energia da fonti rinnovabili ed assimilate comunque prodotta ceduta all'ENEL cessa di avere efficacia la norma di cui al provvedimento CIP n. 3/1988, paragrafo *D*), punto 2.

2. Per l'erogazione dei contributi valgono le stesse norme previste per l'onere termico dal provvedimento CIP n. 3/1988.

La documentazione relativa all'energia prodotta dagli impianti ammessi a contributo, nonché all'energia ceduta all'ENEL dovrà essere fornita dalle imprese in conformità alle istruzioni ed ai moduli predisposti dalla C.C.S.E. con apposita circolare.

In relazione agli ulteriori compiti attribuiti alla C.C.S.E. l'attuale comitato di gestione è integrato con due componenti designati rispettivamente dalla Segreteria generale del CIP e dall'ENEL.

TITOLO IV

Disposizioni finali

1. Per i casi diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 della legge n. 308, del 29 maggio 1982, i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da enti ed imprese diversi dall'ENEL sono determinati d'intesa tra l'ENEL e gli interessati. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, in caso di mancato accordo il prezzo è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei limiti delle tariffe stabilite dal CIPE.

2. Dopo il primo anno di applicazione verrà effettuata una verifica della normativa di cui al presente provvedimento in ordine alle modalità di determinazione dei prezzi di cessione all'ENEL, nonché dei contributi sulla nuova produzione, anche in relazione alla quantificazione dei costi di carattere socio-ambientale ed al contenuto della concessione prevista dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

3. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati compatibili con il presente provvedimento.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

PREZZI DI CESSIONE Tabelle A

A1 - Impianti esistenti

Tipo di produttori	Prezzi (L/kWh)	
	ore piene	ore vuote
1) Produttori che cedono tutta la produzione	66	
2) Produttori che cedono parte della produzione	a) Prezzo base: 55 b) Corrispettivo per la regolarità: 17 L/kWh x R c) Corrispettivo per la qualità: 33.000 L/kW x Δ kW P1	30
3) Produttori che cedono tutta o parte della produzione e che fruiscono di forniture di energia elettrica	a) fino a concorrenza dell'energia di fornitura, mese per mese e fascia oraria per fascia oraria: trattamento di cui al Titolo I, punto 4 del presente provvedimento;	trattamento di cui al Titolo I, punto 4 del presente provvedimento, con un massimo di 30 L/kWh;
	b) energia eccedente: a seconda del tipo di produttore, stesso trattamento di cui al precedente punto 1) o 2)	

Norme di applicazione

1 - Il coefficiente di regolarità - R - di cui al punto 2) lettera b) è espresso dalla seguente formula

$$R = 1 - 0,5454 \frac{\Sigma S}{Ep}$$

dove
ΣS rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia ceduta in ore piene, in ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore, e dove Ep rappresenta la cessione di energia annua in ore piene.

2 - La potenza Δ kW P1 di cui al punto 2) lettera c) è pari alla differenza solo se positiva, tra la potenza media annua della cessione in ore di punta (energia di punta/600 ore) e la potenza media annua in ore piene (energia di punta e piene / 4.160 ore).

3 - I conteggi per l'applicazione dei corrispettivi di cui al punto 2) lettera b) e c) verranno effettuati alla fine di ciascun anno solare e gli importi risultanti saranno accreditati con la fattura di gennaio dell anno successivo.

A2 - Nuovi impianti di sola produzione di energia elettrica e nuovi impianti che utilizzano prevalentemente biomasse e rifiuti solidi urbani per la produzione combinata di energia elettrica e calore

Tipo di produttori	Prezzi (L/kWh)	
	ore piene	ore vuote
1) Produttori che cedono tutta la produzione	Prezzo fissato ai sensi di quanto previsto al titolo II, punto 8, 3^ capoverso del presente provvedimento	30
2) Produttori che cedono parte della produzione	a) Prezzo base: prezzo fissato ai sensi di quanto previsto al titolo II, punto 8, 3^ capoverso del presente provvedimento, detratte 20 L/kWh b) Corrispettivo per la regolarità: 20 L/kWh x R c) Corrispettivo per la qualità: 35.000 L/kW x Δ kW P1	30
3) Produttori che cedono tutta o parte della produzione e che fruiscono di forniture di energia elettrica	a) fino a concorrenza dell'energia di fornitura, mese per mese e fascia oraria per fascia oraria: trattamento di cui al Titolo I, punto 4 del presente provvedimento;	trattamento di cui al Titolo I, punto 4 del presente provvedimento, con un massimo di 30 L/kWh;
	b) energia eccedente: a seconda del tipo di produttore, stesso trattamento di cui al precedente punto 1) o 2)	

Norme di applicazione

Per le cessioni di cui alla presente tabella valgono le stesse norme previste nella precedente tabella A1

A3 - Nuovi impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, esclusi quelli che prevalentemente utilizzano biomasse e rifiuti solidi urbani

Tipo di produttori	Prezzi (L/kWh)	
	ore piene	ore vuote
1) Produttori che cedono tutta la produzione	70	
2) Produttori che cedono parte della produzione	a) Prezzo base: 55 b) Corrispettivo per la regolarità: 20 L/kWh x R c) Corrispettivo per la qualità: 35.000 L/kW xΔ kW P1	30
3) Produttori che cedono tutta o parte della produzione e che fruiscono di forniture di energia elettrica	a) fino a concorrenza dell'energia di fornitura, mese per mese e fascia oraria per fascia oraria:	
	trattamento di cui al Titolo I, punto 4 del presente provvedimento;	trattamento di cui al Titolo I, punto 4 del presente provvedimento, con un massimo di 30 L/kWh;
	b) energia eccedente: a seconda del tipo di produttore, stesso trattamento di cui al precedente punto 1) o 2)	

Norme di applicazione

1 - Per le cessioni di cui alla presente tabella valgono le stesse norme previste nella precedente tabella A1

2 - Alle cessioni di cui alla presente tabella, su richiesta dei produttori interessati, puo essere applicato il trattamento di cui alla precedente tabella A2

A4 Potenziamento impianti idroelettrici

Nei casi di potenziamenti a seconda della categoria del produttore cedente e delle fasce orarie di cessione, all'energia ceduta si applicano i seguenti trattamenti:

1. prezzi relativi alle cessioni da impianti esistenti per ogni kWh ceduto entro il quantitativo medio registrato nei quattro anni solari precedenti l'entrata in servizio del nuovo impianto; se l'impianto è in servizio da un minor numero di anni e in ogni altro caso, si procederà ad una stima basata sui dati disponibili;

2. prezzi relativi alle cessioni da nuovi impianti per ogni kWh ceduto oltre il quantitativo di cui al precedente punto 1;

3. nei casi di imprese che fruiscono di forniture, l'energia di cessione fino a concorrenza, mese per mese, di quella della fornitura va a saturare prioritariamente l'energia di cui al precedente punto 1); all'energia ceduta in eccedenza, mese per mese, a quella di fornitura si applicano i prezzi relativi alle cessioni da imprese che non fruiscono di forniture di energia elettrica.

Tabelle B

CONTRIBUTI DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE CEDUTA ALL'ENEL E/O DIRETTAMENTE IMMESSA SULLA RETE PUBBLICA

B1 - Contributi all'ENEL sull'energia ceduta da impianti esistenti

Tipo di produttori	Contributi (L/kWh)	
	ore piene	ore vuote
1) Produttori che cedono tutta la produzione	34	
2) Produttori che cedono parte della produzione	40	30
3) Produttori che cedono tutta o parte della produzione e che fruiscono di forniture di energia elettrica	a) fino a concorrenza dell'energia di fornitura, mese per mese e fascia oraria per fascia oraria:	
	contributo pari alla aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione	contributo pari alla aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione con un massimo di 30 L/kWh
	b) energia eccedente: a seconda del tipo di produttore, stesso contributo di cui al precedente punto 1) o 2)	

B2 - Contributi all'ENEL sull'energia ceduta da nuovi impianti di sola produzione di energia elettrica, e da nuovi impianti che utilizzano prevalentemente biomasse e rifiuti solidi urbani

<table>
<tr><th rowspan="2">Tipo di produttori</th><th colspan="2">Contributi (L/kWh)</th></tr>
<tr><th>ore piene</th><th>ore vuote</th></tr>
<tr><td>1) Produttori che cedono tutta la produzione</td><td>Valore fissato ai sensi di quanto previsto al titolo II, punto 8, 2^ capoverso del presente provvedimento</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2) Produttori che cedono parte della produzione</td><td>Valore fissato ai sensi di quanto previsto al titolo II, punto 8, 2^ capoverso del presente provvedimento</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3) Produttori, che cedono tutta o parte della produzione e che fruiscono di forniture di energia elettrica</td><td colspan="2">a) fino a concorrenza dell'energia di fornitura, mese per mese e fascia oraria per fascia oraria:</td></tr>
<tr><td>contributo pari alla aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione</td><td>contributo pari alla aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione con un massimo di 30 L/kWh</td></tr>
<tr><td colspan="2">b) energia eccedente:
a seconda del tipo di produttore, stesso contributo di cui al precedente punto 1) o 2)</td></tr>
</table>

B3 - <u>Contributi all'ENEL sull'energia ceduta da nuovi impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, esclusi quelli che utilizzano prevalentemente biomasse e rifiuti solidi urbani</u>

<table>
<tr><th rowspan="2">Tipo di produttori</th><th colspan="2">Contributi (L/kWh)</th></tr>
<tr><th>ore piene</th><th>ore vuote</th></tr>
<tr><td>1) Produttori che cedono tutta la produzione</td><td colspan="2">38</td></tr>
<tr><td>2) Produttori che cedono parte della produzione</td><td>43</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3) Produttori che cedono tutta o parte della produzione e che fruiscono di forniture di energia elettrica</td><td colspan="2">a) fino a concorrenza dell'energia di fornitura, mese per mese e fascia oraria per fascia oraria:</td></tr>
<tr><td>contributo pari alla aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione</td><td>contributo pari alla aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione con un massimo di 30 L/kWh</td></tr>
<tr><td colspan="2">b) energia eccedente:
a seconda del tipo di produttori stesso contributo di cui al precedente punto 1) o 2)</td></tr>
</table>

B4 Contributi all'ENEL sull'energia ceduta a seguito di potenziamento di impianti idroelettrici

a) Per l'energia ceduta a cui è stato applicato il trattamento relativo alle cessioni da impianti esistenti, verranno riconosciuti i contributi di cui alla precedente tabella B1), a seconda dell'impresa cedente e delle fasce orarie in cui è avvenuta la cessione.

b) Per l'energia ceduta a cui è stato applicato il trattamento relativo alle cessioni da nuovi impianti, verranno riconosciuti i contributi di cui alla prcedente tabella B2), a seconda dell'impresa cedente e delle fasce orarie in cui è avvenuta la cessione.

c) Per i produttori che fruiscono di forniture di energia elettrica, il contributo è pari all'aliquota di sovrapprezzo termico compresa nel prezzo di cessione, con un massimo, per l'energia ceduta in ore vuote, di 30 L/kWh.

B5 Contributi sull'energia direttamente immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici

1) Impianti di sola produzione di energia elettrica; impianti che utilizzano biomasse e rifiuti solidi urbani per la produzione combinata energia elettrica e calore e potenziamenti di impianti idroelettrici.

Il contributo per ogni kWh prodotto in ore piene è quello fissato per ciascun impianto nel provvedimento emanato ai sensi di quanto previsto al Titolo II, punto 8 del presente provvedimento.
Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:
- impianti geotermici:
  . fino a 70 L/kWh;
- potenziamento di impianti idroelettrici, impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore:
  . fino a 120 L/kWh;
- altri impianti di sola produzione di energia elettrica:
  . fino a 200 L/kWh;

2) Impianti di produzione combinata energia elettrica e calore esclusi quelli che utilizzano biomasse e rifiuti solidi urbani:
il contributo è di 10 Lire per ogni kWh prodotto.

89A3121

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 30 giugno 1989, n. 65/89.

Nuove disposizioni per la disciplina delle attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 18, lettera *f*).

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

All'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

e, per conoscenza:

A tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano

La legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale, nel definire le competenze dello Stato al riguardo, prevede all'art. 18, lettera *f*), che spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale «le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione» in proposito.

Lo stesso art. 18, lettera *f*), dispone che tali attività debbono essere definite «mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», con esclusione, pertanto, di ogni stanziamento di «somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione», attività esplicitate appunto nella norma in oggetto della legge-quadro.

Sulla base dei principî richiamati, il programma ministeriale annuale di dette attività, nel quale si individuano gli obiettivi da perseguire, con le relative priorità, nello svolgimento delle stesse, rappresenta il presupposto di operatività delle funzioni a tale riguardo attribuite dalla legge al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In merito alla definizione del programma, secondo quanto sancito dall'art. 17 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 845, occorre acquisire il parere obbligatorio della Commissione centrale per l'impiego di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, integrata come previsto dal secondo comma del summenzionato art. 17, nonché procedere ad istruire eventuali proposte avanzate da essa.

Detto programma è pubblicato mediante affissione nella bacheca del Ministero, ufficio del dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, via Castelfidardo n. 43, 00187 Roma, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Della pubblicazione del programma sarà data tempestiva notizia tramite inserzione di apposito annuncio sui tre quotidiani di massima diffusione a livello nazionale e su quello di massima diffusione a livello di ciascuna regione individuati sulla base dei più aggiornati dati disponibili.

Copia del programma è inviata a tutti i competenti uffici decentrati del Ministero, destinatari della presente circolare, i quali sono tenuti a loro volta a provvedere all'affissione di esso (con l'opportuna evidenza) presso le rispettive sedi, nonché, per conoscenza, a tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

I competenti uffici centrali e periferici del Ministero forniscono, negli orari di ricevimento del pubblico, copia del programma ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

I soggetti pubblici e privati interessati, in rapporto alla propria qualificazione scientifica e professionale, ovvero alle proprie finalità istituzionali o al proprio oggetto sociale, allo svolgimento delle attività di studio, ricerca, documentazione, informazione e sperimentazione, così come individuate e definite nel programma ministeriale annuale, debbono inoltrare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concessione dei contributi destinati allo scopo entro e non oltre il 31 maggio, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso l'ufficio di protocollo.

Le domande, da indirizzare presso la sede del Ministero, ufficio del dirigente dell'O.A.P.L., via Castelfidardo, n. 43, 00187 Roma, debbono contenere:

la specificazione della natura giuridica del soggetto proponente;

l'indicazione dell'oggetto dell'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione proposta, con evidenziazione della rispondenza della stessa agli obiettivi ed alle priorità fissate nel programma ministeriale relativo all'anno in cui si richiede la concessione del contributo;

la previsione dei tempi di svolgimento di tale attività;

l'ammontare globale del contributo richiesto.

Ad esse debbono essere altresì allegati in duplice copia:

il progetto, motivato e dettagliato, di fattibilità dell'attività proposta, comprensivo del preventivo di spesa per l'espletamento di essa, oltre che dell'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività, delle generalità e del *curriculum* del responsabile del progetto;

l'atto istitutivo e lo statuto relativo al soggetto proponente, ove questo abbia natura di ente privato senza finalità di lucro, ovvero di impresa.

Può essere, inoltre, presentata in allegato alla domanda, sempre in duplice copia, ogni documentazione utile, a giudizio del soggetto proponente, a significare l'esperienza da questi maturata e/o la competenza dimostrabile, ai fini di comprovare l'affidabilità e l'idoneità dello stesso all'attuazione dell'attività proposta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'importo del contributo da concedere, se si tratta di enti pubblici o di enti privati senza finalità di lucro, o il corrispettivo da corrispondere, sulla base di apposita convenzione, ove si tratti di enti commerciali, ai soggetti proponenti che abbiano presentato programmi di attività risultati validi e coerenti con le scelte assunte con il programma annuale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria preventivamente svolta, in relazione a tutte le domande presentate nei termini, dal comitato scientifico di consulenza della struttura ministeriale preposta all'orientamento e alla formazione professionale, istituito con decreto ministeriale 6 settembre 1988.

Detto comitato procede, entro e non oltre il 31 luglio, all'espletamento delle funzioni istruttorie affidategli a norma della presente circolare, anche in contraddittorio, se opportuno, con i soggetti proponenti, motivando espressamente, con apposita relazione al Ministro, approvata a maggioranza semplice dei suoi componenti, le proprie determinazioni circa l'ammissibilità o la non ammissibilità alla concessione del contributo o alla sottoscrizione della convenzione delle domande esaminate.

Le determinazioni del comitato hanno valore di parere consultivo.

Ai soggetti che risultino ammessi al contributo o alla convenzione, secondo le modalità suindicate, non può in nessun caso essere erogata a titolo di anticipo una quota superiore al 30% dell'intero ammontare stabilito dal decreto ministeriale di concessione o di autorizzazione alla stipula della convenzione.

In caso di attività che comportino indagini sul campo, potrà essere corrisposta una quota fino al 30% dell'importo complessivo sulla base della presentazione di apposito rapporto intermedio che illustri e documenti lo stato di avanzamento dell'attività e le spese sostenute.

La quota residua è versata a saldo, a conclusione dell'espletamento dell'attività per la quale è concesso il contributo o stipulata la convenzione. L'attività stessa va completata entro il termine fissato dal decreto relativo, previa verifica da parte del suddetto comitato di consulenza della rispondenza dei risultati di essa agli obiettivi prefissati dal programma annuale.

I beneficiari del contributo e i soggetti convenzionati sono tenuti a presentare al Ministero alla scadenza di tale termine gli elaborati dell'attività svolta in 100 copie. I beneficiari del contributo sono altresì tenuti alla rendicontazione delle spese effettuate, secondo le modalità cui gli stessi sono obbligati in relazione alla rispettiva natura giuridica, pena la mancata corresponsione del saldo e la revoca della quota già percepita.

La rendicontazione prodotta è soggetta a verifica contabile-amministrativa entro due mesi dalla presentazione.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, i termini per l'attuazione del programma per l'anno 1989, sono così fissati:

pubblicazione del programma: 30 giugno 1989;
presentazione delle domande: 31 luglio 1989;
istruttoria del comitato scientifico: 15 settembre 1989.

La presente circolare annulla ogni precedente disposizione in materia e regola, in quanto applicabile, anche i rapporti pendenti con i soggetti beneficiari dei contributi per il programma relativo all'anno 1988.

Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: FORMICA

89A3110

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici delle ricerche ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1989 è disposto l'affidamento della esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 23 dicembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai seguenti soggetti:

Tema 2 - Angioplastica meccanica coronarica.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.000 milioni di lire.

Tema 5 - Interpretazione automatica dell'elettrocardiogramma.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.000 milioni di lire.

Tema 6 - Analisi dell'elettrocardiogramma in pazienti ambulanti.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.000 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i contratti di cui sopra.

89A3126

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c. m. 411100891670) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. L. 1.000